



FATTURAZIONE

ELETTRONICA SAN MARINO

---

Mevio Martelli

# Quadro normativo - Italia

---

- Art. 12 D.L. 34/2019: estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio con San Marino;
- D.M. 21/06/2021: il MEF ha sostituito le disposizioni riguardanti le cessioni di beni con San Marino, contenute nel D.M. 24/12/1993, prevedendo che:
  - dal 1/10/2021 al 30/06/2022 la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
  - dal 1/07/2022 la fattura è emessa e accettata solo in formato elettronico, fatte salve le ipotesi di esclusioni, come ad esempio forfettari.
- Provvedimento Ade 05/08/2021: approvazione delle regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche negli scambi con San Marino, con il quale si stabilisce che:
  - le fatture sono trasmesse e ricevute tramite SDI;
  - l'Ufficio Tributario di San Marino trasmette le fatture emesse dai contribuenti di San Marino e riceve quelle emesse dai soggetti italiani.
- In data 31/08/2021 l'Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario da indicare nelle fatture emesse per cessioni di beni a San Marino: 2R4GTO8.

# Quadro normativo – San Marino

---

- Art. 38 co. 8 L. 173/2018: è stato demandato al Consiglio Grande e Generale di emanare apposito decreto delegato avente ad oggetto le modifiche alla Legge 21 dicembre 1993 n.134 per introdurre la fatturazione elettronica nei rapporti di scambio con l'Italia;
- Decreto Delegato 147/2021: è stata sostituita la Legge n. 134/1993 riguardanti le cessioni di beni con l'Italia, prevedendo che:
  - dal 1/10/2021 al 30/06/2022 la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
  - dal 1/07/2022 la fattura è emessa e accettata solo in formato elettronico, fatte salve le ipotesi di esclusioni, operatori economici con ricavi nell'anno solare precedente inferiori a € 100.000 (art. 18 comma 4).
- Regolamento n. 14 del 08/09/2021: approvazione delle regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche negli scambi con l'Italia, con il quale si stabilisce che:
  - le fatture sono trasmesse e ricevute tramite HUB SM;
  - l'Ufficio Tributario di San Marino trasmette allo SDI le fatture emesse dai contribuenti di San Marino e riceve da SDI quelle emesse dai soggetti italiani.
- Decreto Delegato 163/2021: disciplina delle fatturazione elettronica nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi.

# Momento di effettuazione dell'operazione

---

- Le operazioni si considerano effettuate all'inizio del trasporto/spedizione, all'acquirente/a terzi per suo conto dall'Italia o da San Marino.
- Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo, l'operazione si considera effettuata nel momento in cui gli stessi si producono o comunque dopo un anno dalla consegna o spedizione.
- Per i beni trasferiti in base a contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della rivendita o alla scadenza del termine pattuito se i beni non sono restituiti anteriormente, in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
- Se anteriormente al verificarsi dei predetti eventi viene emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.

# Cessioni di beni a San Marino – formato elettronico

---

- Le fatture emesse in formato elettronico dai soggetti passivi residenti, stabiliti/identificati in Italia, nei confronti di operatori sammarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione da riportare in fattura, accompagnate da ddt/altro documento idoneo, sono trasmesse da SDI all'Ufficio Tributario di San Marino. Quest'ultimo, una volta verificato l'assolvimento dell'imposta monofase:
  - convalida la regolarità della fattura;
  - comunica l'esito del controllo alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.
- La non imponibilità Iva è subordinata al fatto che l'Ufficio Tributario di San Marino convalidi la regolarità della fattura.
- Nel Provvedimento 05/08/2021 l'Agenzia precisa che tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche (portale Fatture e Corrispettivi) il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata a San Marino, con il relativo esito dei controlli effettuati dall'Ufficio Tributario di San Marino.
- Se nei 4 mesi successivi all'emissione della fattura, l'Ufficio Tributario non convalida la regolarità (esito negativo), la cessione va assoggettata ad IVA e il cedente Italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1 DPR 633/72, senza sanzioni e interessi.

# Cessioni di beni a San Marino – formato cartaceo

---

- I soggetti passivi residenti, stabiliti/identificati in Italia, nei confronti di operatori economici sammarinesi, possono emettere fattura in formato cartaceo in 3 esemplari; di cui due sono consegnate all'acquirente.
- La non imponibilità ai sensi dell'art. 8 e 9 DPR IVA, dipende dal fatto che il cedente sia in possesso di una copia della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data e munita del timbro a secco circolare con la dicitura «Rep. Di San Marino – Uff. Tributario».
- Se nei 4 mesi successivi all'emissione della fattura, l'operatore italiano non riceve l'esemplare della fattura vidimata dall'Ufficio Tributario di San Marino, dovrà inviare apposita comunicazione all'Ufficio Tributario e per conoscenza, alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino. Se nei successivi 30 giorni non riceve la fattura vidimata deve emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1 DPR 633/72, senza sanzioni e interessi.
- L'Ufficio Tributario in riferimento ad ogni operatore sammarinese, acquisisce a livello informatico le seguenti informazioni in relazione alle fatture di vendita emesse in formato cartaceo dagli operatori italiani presentate per il pagamento dell'imposta monofase:
  - Partita iva e dati anagrafici del cedente;
  - Numero, data e imponibile della fattura;
  - L'Ufficio Tributario entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre, trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati sopra citati, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori sammarinesi acquirenti;
  - Le predette informazioni sono riassunte e trascritte in elenchi riepilogativi.

# Acquisti da San Marino con addebito di Iva – fattura elettronica

---

- Le fatture elettroniche emesse dagli operatori sammarinesi sono trasmesse dall'Ufficio Tributario di San Marino a SDI, il quale le recapita all'acquirente italiano;
- In caso di emissione di fattura elettronica con addebito dell'Iva, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'Ufficio Tributario, il quale entro 15 giorni riversa le somme alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmette alla medesima gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti;
- La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, entro 15 giorni controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributario di San Marino.
- In caso di versamento carente, l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione, mentre in caso di versamento eccedente l'imposta dovuta, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino restituisce all'Ufficio Tributario le somme non dovute.
- Provvedimento 05/08/2021: tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche l'acquirente italiano visualizza i dati della fattura elettronica inviata dall'operatore sammarinese e l'esito dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciali di Pesaro-Urbino, al fine di poter procedere alla detrazione dell'IVA.

# Acquisti da San Marino con addebito di Iva – fattura cartacea

---

- L'operatore economico sammarinese:
  - Emette in 3 esemplari la fattura cartacea all'operatore economico italiano, riportando il proprio numero di identificazione e la partita iva dell'acquirente italiano;
  - Presenta all'Ufficio Tributario le fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 3 esemplari, corrispondendo l'iva dovuta;
  - Una volta che l'Ufficio Tributario provvede a restituire la fattura originale, vidimata e datata con l'impronta a secco dell'Ufficio Tributario; la trasmette all'acquirente italiano.
- L'Ufficio Tributario di San Marino:
  - Acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli elenchi riepilogativi;
  - Entro 15 giorni riversa le somme ricevute alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmette 3 esemplari delle fatture ricevute e 3 copie dei relativi elenchi compilati dal cedente sammarinese.
- La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti:
  - Controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti ed i dati riportati negli elenchi e comunica l'esito all'Ufficio Tributario;
  - Restituisce al Tributario 1 esemplare delle fatture, 2 esemplari degli elenchi riepilogativi, 1 copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco e trattiene una copia delle fatture.
- La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, entro 15 giorni controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributario di San Marino.
- La fattura ricevuta dall'acquirente italiano va annotata nel registro degli acquisti operando la detrazione dell'iva ai sensi del DPR 633/72.



## Acquisti da San Marino senza addebito di Iva – fattura elettronica

---

- Il cedente sammarinese può emettere fattura elettronica senza indicazione dell'IVA dovuta. L'acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI, deve assolvere l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR 633/72, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste per l'integrazione delle fatture elettroniche;
- Per l'integrazione elettronica si utilizza il TD19;
- L'Ade nel Provvedimento 05/08/2021, specifica che, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche è possibile visualizzare l'esito dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

## Acquisti da San Marino senza addebito di Iva – fattura cartacea

---

- Gli operatori economici sammarinesi, possono emettere fattura in formato cartaceo in 2 esemplari, indicando il proprio numero identificativo e la partita Iva dell'acquirente italiano.
- Il sammarinese presenta all'Ufficio Tributario le 2 fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 2 esemplari e trasmette all'acquirente uno dei 2 esemplari della fattura restituita dall'Ufficio Tributario con il timbro a secco circolare.
- L'acquirente italiano deve assolvere l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR 633/72, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste applicando il reverse charge.
- In caso di mancata/irregolare ricezione della fattura, l'acquirente italiano provvede all'emissione/regolarizzazione della stessa nei termini dell'art. 6, comma 9-bis D. Lgs. 471/97.
- L'Ufficio Tributario entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre, trasmette all'Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:
  - Numero e dati identificativi degli operatori economici sammarinesi;
  - Numero, data e imponibile della fattura;
  - Partita Iva e dati identificativi degli acquirenti italiani;
  - Le predette informazioni sono riassunte e trascritte in elenchi riepilogativi.

# Prestazioni di servizi

---

- Per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione, come disposto dall'art. 20 del Decreto in esame e confermato dall'Agenzia Entrate nel Provvedimento 05/08/2021, la fattura di cui all'art. 21, comma 6-bis, lett. b) DPR 633/72, può essere emessa in formato elettronico tramite SDI, che la trasmette all'Ufficio Tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.
- Art. 5 Decreto Delegato n. 163/2021 RSM, per il periodo 1/10/2021 e fino al 30/06/2022, l'operatore economico sammarinese può predisporre, emettere o trasmettere all'Ufficio Tributario, ai fini dell'assolvimento degli obblighi, di vidimazione e di presentazione previsti dalle normative vigenti, in alternativa al formato cartaceo, la fattura in formato elettronico verso operatori economici italiani relativamente a prestazioni di conto lavoro e similari e alle prestazioni di servizi. **Le predette fatture non sono trasmesse al SDI e pertanto non vengono recapitate tramite tale canale al destinatario italiano.** Dal 1/07/2022 la fattura deve essere emessa solo in formato elettronico.

# RSM – Archiviazione e Conservazione Fatture Elettroniche

---

- Art. 8 Decreto Delegato n. 163/2021 RSM, l'Ufficio Tributario non assolve l'attività di conservatore per conto terzi delle fatture elettroniche raccolte e lavorate, ma le mette comunque a disposizione degli operatori economici per il servizio di consultazione ed acquisizione.
- Le fatture elettroniche emesse e ricevute devono essere archiviate entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della data della fattura.
- La conservazione verrà disciplinata da un apposito Regolamento ancora in fase di emanazione.